



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE

La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Giuseppe De Rosa	Presidente
dott. Antonella Allegra	Consigliere
dott. Annarita Donofrio	Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento in grado di appello iscritto al n. r.g. **1646/2022** promosso da:

Parte_1 rappresentata e difesa dall'FILETTI ALESSIO
elettivamente domiciliata in PIAZZA DELLA MERCANZIA N.2 40125 BOLOGNA

Attore

contro

Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. MAMBELLI MASSIMO
elettivamente domiciliata in PIAZZA AURELIO SAFFI 32 47121 FORLI'

Convenuto

Avente ad oggetto- impugnazione loro arbitrale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con la presente azione la società *Parte_1* impugnava il lodo arbitrale emesso dalla Camera Arbitrale di Milano nel procedimento n. 7821 del 6.6.2022 tra *Parte_1* e *CP_1*

Controparte_1 con il quale è stata accertata la risoluzione dei rapporti contrattuali intercorsi tra le parti, con condanna della *Parte_1* al pagamento in favore di *Controparte_1* della somma di € 118.519,00 e condanna della *Controparte_1* in favore della *Parte_1* [...] per l'importo di € 28.210,00 (oltre IVA) con compensazione delle spese di lite.

In particolare l'Arbitro accoglieva la domanda principale della *CP_1* volta al recupero delle somme versate all'Erario come sanzioni ed interessi e dei compensi indebitamente pagati alla società *Pt_1* incaricata di consulenza legale - a seguito di accertamenti e contestazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate per la dichiarazione di un credito di imposta con costi ritenuti non deducibili - per l'importo totale di € 118.519,00 di cui segnatamente:

€ 24.786,00 corrispondenti alle sanzioni versate all'Erario a seguito di ravvedimento operoso;

€ 3.558,00 corrispondenti agli interessi per tardivo versamento;

€ 90.175,00 a titolo di compenso corrisposto alla *Parte_1* e ritenuto non dovuto in ragione della riduzione del credito d'imposta effettivamente beneficiato dalla *Controparte_1* e della conseguente rimodulazione della parte variabile delle competenze della *Pt_1* ai sensi del contratto stipulato tra le parti il 6.4.2016.

L'Arbitro accoglieva invece solo parzialmente, per l'importo di € 28.210,00 (oltre IVA), la domanda riconvenzionale della *Parte_1* per il pagamento di compensi professionali per un importo complessivo di € 338.642,90.

Con il primo motivo l'attore invoca la nullità del lodo sia ai sensi dell'art. 829 n. 11 (contraddittorietà) sia del combinato disposto degli artt. 829 n. 5 c.p.c. e 823 n. 5 c.p.c. (esposizione sommaria) nella parte del lodo riferita al contratto del 6.4.2016 in virtù del quale è stata accolta la domanda della *CP_1* e rigettata la domanda riconvenzionale della *Parte_1* per le attività svolte nel 2018.

In particolare, deduce carenza di motivazione circa la mancata individuazione della fonte di responsabilità della *Parte_1* a seguito del ravvedimento operoso della controparte, trascurando di esaminare le clausole contrattuali n. 4 e 5 che esoneravano la *Parte_1* da qualsiasi responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci/errate della *Controparte_1*

Deduce altresì contraddittorietà di motivazione in ordine al valore probatorio dei doc. 28 e 29 prodotti in primo grado, recanti l'estratto informativo dettagliato sui costi di R&S rientranti nel credito di imposta, con sintesi comparativa ed esplicativa di tutte le normative e circolari sia italiane che internazionali e, dall'altro lato, le decisioni della *CP_2* circa i costi da inserire avvalendosi anche di professionisti esterni.

Deduce infine sia carente sia contraddittoria motivazione con riguardo alla qualificazione del contratto 2014 quale contratto quadro, in cui si sarebbero inseriti tutti i successivi contratti, mancando nel caso di specie il collegamento funzionale e l'accordo/volontà delle parti in tal senso.

Con il secondo motivo l'attore impugna sia per difetto sia per contraddittorietà di motivazione il rigetto della domanda riconvenzionale volta ad ottenere il pagamento della somma di € 38.000,00 in riferimento al contratto del 2014, eccependo che l'Arbitro ha errato nel ritenere che la concessione del finanziamento ottenuto dalla convenuta non era riconducibile all'attività dell'attore, basando tale convincimento sulla (errata) lettura dei dati indicati nel Report della Centrale Rischi della Banca d'Italia del maggio 2019.

Con il terzo motivo impugna sia per difetto sia per contraddittorietà di motivazione la statuizione dell'Arbitro di rigetto della domanda riconvenzionale volta ad ottenere il pagamento della somma di € 231.214,73 in relazione al contratto del 3.12.2018, rilevando che il recesso comunicato dalla *CP_1* non poteva avere alcuna efficacia nei confronti della *Pt_1* né poteva essere da quest'ultima contestato; la *Pt_1* non aveva mai, neppure implicitamente, rinunciato ai propri compensi, nè vi erano accordi successivi al contratto del dicembre 2018.

2.- Si è costituita la *Controparte_1* chiedendo il rigetto dell'impugnazione in quanto inammissibile e infondata con vittoria delle spese di lite.

Quanto al primo motivo evidenzia la piena coerenza e logicità dell'iter motivazionale dell'Arbitro e la corretta constatazione dell'inconferenza delle difese avversarie. Rileva comunque, nel merito, l'assenza di prova da parte dell'attore del corretto adempimento dell'obbligo di informazione circa i criteri da applicare per l'individuazione dei costi deducibili, nonché in riferimento alla non imputabilità degli errori che hanno portato all'inadempimento; quanto alle doglianze relative agli artt. 4 e 5 del contratto 2016, asseritamente non esaminati da parte dell'Arbitro, ne eccepisce la tardività e l'inconferenza, non essendo mai state accertate dichiarazioni mendaci da parte della *CP_1* posto che tutti i costi dedotti sono stati realmente sostenuti; il doc. 28 prova unicamente l'invio al consulente dell'elenco dei costi sostenuti, mentre il doc. 29 è un plico di oltre 200 pagine contenente normativa e circolari inviate ad un soggetto privo di competenze in ambito fiscale-contabile.

Deduce inoltre l'irrilevanza della qualificazione del contratto del 2014 come contratto quadro, fermo restando che l'Arbitro ha motivato adeguatamente sul punto.

Deduce, inoltre, la mancanza di prova di attività svolte nel 2018 legittimanti i compensi richiesti, essendo accertato che a quella data il consulente aveva abbandonato ogni attività in corso (non aveva mai consegnato il dossier R&S 2018 con i relativi allegati, né la perizia di asseverazione).

Deduce inoltre l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza del secondo motivo, rilevando di non aver mai conferito alla **Pt_1** nel 2014 incarico per l'erogazione di un finanziamento volto all'acquisto di un nuovo capannone, precisando di aver condotto personalmente la trattativa con **Contr**.

Deduce, infine, l'infondatezza della richiesta di € 231.214,73 in relazione al contratto del 3.12.2018, assumendo di aver legittimamente esercitato il diritto di recesso previsto espressamente nel testo dell'accordo di collaborazione una volta venuto meno il rapporto fiduciario a seguito dell'indagine della GdF, rilevando che la **Pt_1** non ha provveduto alla stesura del piano di sviluppo del progetto tecnologico e di filiera e, dal canto suo, la **CP_1** non ha ricevuto alcun *benefit*.

3. I motivi possono essere trattati congiuntamente.

L'impugnazione è stata proposta sia per difetto di motivazione sia per contraddittorietà di motivazione in relazione all'accoglimento della domanda principale della **CP_1** e al rigetto della domanda riconvenzionale della **Pt_1** (se non per una minima parte).

Preliminarmente, va rilevato che la disposizione di cui all'art. 829 n. 11 c.p.c. va intesa nel senso che, ai fini dell'integrazione dell'ipotesi di nullità ivi prevista, la contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, e non anche tra diverse parti della motivazione poste a raffronto tra loro, ovvero tra la motivazione stessa ed il dispositivo. La contraddittorietà interna alla motivazione, non prevista "nominatim" tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere, quindi, rilevanza, nell'impugnativa dei lodi di diritto interno, solo nell'ipotesi di assoluta impossibilità di ricostruire l'"iter" logico e giuridico sottostante alla decisione, per totale assenza di una qualsivoglia forma di motivazione riconducibile al suo modello legale e funzionale (vedi Corte appello Milano, sez. I, 29/04/2009; Cassazione civile, sez. I, 5 febbraio 2021, n. 2747; Cassazione Civile sez. I 28 maggio 2014 n.11895).

Va inoltre rilevato che, per giurisprudenza consolidata, l'obbligo di esposizione sommaria dei motivi della decisione imposto agli arbitri dall'art. 823 n. 5 c.p.c., il cui mancato adempimento determina la possibilità di impugnare il lodo ai sensi dell'art. 829 comma 1 n. 4 e 5, può ritenersi non soddisfatto solo quando la motivazione manchi del tutto o sia talmente carente da non consentire di comprendere l'*iter* logico che ha determinato la decisione arbitrale o contenga contraddizioni inconciliabili nel corpo della motivazione o del dispositivo tali da rendere incomprensibile la ratio della decisione. La sanzione di nullità prevista dall'art. 829 comma 1 n. 4 per il lodo contenente disposizioni contraddittorie non corrisponde infatti al vizio motivazionale di cui all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. potendo assumere rilevanza solo quando determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'*iter* logico e giuridico per totale assenza di motivazione riconducibile al suo modello funzionale (cfr. Cass. 16077/2021, Cass. 16554/2020, Corte d'Appello

Napoli 1925 del 15.4.2025).

Il lodo in esame risulta diffusamente motivato con logicità e coerenza, senza alcuna contraddizione tra parti del dispositivo o tra motivazione e dispositivo, priva di contraddizioni in grado di inficiare il percorso argomentativo, sia in relazione all'accoglimento della domanda principale della CP_1 sia in relazione al rigetto della domanda riconvenzionale della Pt_1

L'Arbitro ha compiutamente esaminato la fondatezza dei crediti reciprocamente vantati, riconoscendo la debenza dell'importo richiesto dalla CP_1 e l'inesistenza dei presupposti fondanti la domanda riconvenzionale della Pt_1 (se non per una singola voce non oggetto di contestazione in questa sede).

L'Arbitro ha infatti riconosciuto la fondatezza delle somme richieste dalla CP_1 a titolo di sanzioni, interessi e compenso erogato, sul presupposto che le violazioni contestate alla CP_1 dalla Guardia di Finanza sono direttamente ricollegabili all'attività di consulenza svolta dalla Pt_1 valutando ampiamente e congiuntamente le contestazioni della Guardia di Finanza, la richiesta di archiviazione del PM, il ravvedimento operoso del contribuente, la natura dell'incarico conferito con contratto quadro del 2014 e con successivi contratti relativi a singoli finanziamenti del 6.4.2016, 5.11.2018 e 3.12.2018, la diligenza nell'espletamento dell'incarico sulla base dei documenti prodotti, con compiuta analisi del contenuto dei doc. 28 e 29 richiamati dall'attore anche nella presente sede.

Il ruolo della Pt_1 è infatti affermato nella relazione della Guardia di Finanza del 17.10.201 con la quale è stata rilevata l'indebita formulazione di un credito di imposta con costi non deducibili, dando espressamente atto del ruolo svolto dalla società Pt_1 il cui legale rappresentante è stato segnalato unitamente al rappresentante della CP_1 in particolare, si dà atto che la CP_1 "in ordine alle attività svolte per la ricerca e sviluppo ed in riferimento a tutto quanto attinente al relativo beneficio, si è affidata ad un consulente specializzato nel menzionato settore, rivolgendosi alla Pt_1 stipulando un contratto con il quale sono stati disciplinati gli incarichi e il relativo compenso con una parte fissa e una parte variabile", così evidenziando "uno stretto legame" tra quanto dichiarato dal contribuente e quanto percepito dalla Pt_1 per l'attività di consulenza. Lo stesso legale rappresentante della Pt_1 era a conoscenza di ogni costo rendicontato all'interno del dossier e ha partecipato alle operazioni e formulato memorie per conto della contribuente per dimostrare la legittimità delle deduzioni; ha predisposto il dossier con Controparte_4 ha beneficiato del 18,5 % del credito di imposta ottenuto dalla CP_1 con un compenso direttamente proporzionale al credito di imposta ottenuto dalla CP_1 ed inserendo detto importo tra i costi ammissibili con ulteriore beneficio per entrambe le società; ha emesso fattura per un compenso anche maggiore di quello pattuito; ha percepito ulteriori compensi per l'attività di R&S svolta.

Nella segnalazione del legale rappresentante della **Pt_1** si fa quindi conclusivamente riferimento alla sua *“condotta di predisposizione dei documenti afferenti al credito d'imposta e di sostegno durante le operazioni di controllo nei confronti della contribuente verificata, dietro corrispettivo direttamente proporzionale all'importo del credito d'imposta portato in compensazione dalla menzionata società, ha agevolato la commissione del delitto in esame e fornito un maggior senso di sicurezza ricevendo in cambio il citato beneficio economico , pari ad € 92.556,24”*.

Lo stretto connubio tra il ruolo della società di consulenza e l'operato contestato al contribuente viene poi evidenziato anche nella richiesta di archiviazione successivamente proposta dal PM per mancanza dell'elemento soggettivo.

Unitamente a detti elementi l'Arbitro ha poi valutato il sostanziale riconoscimento dei fatti conseguente al successivo ravvedimento operoso operato dal contribuente ed ha quindi proceduto alla valutazione delle competenze della società di consulenza, della natura dell'incarico conferito e della negligenza nell'operato, non ritenuto diligentemente assolto sulla base dei documenti prodotti, con motivazione molto diffusa e approfondita, concludendo per la fondatezza della domanda svolta dalla **CP_1**

Parimenti, ha ampiamente motivato, in modo logico e consequenziale, senza alcuna contraddizione, l'infondatezza della domanda riconvenzionale svolta dalla **Pt_1** se non per una minima parte, non ritenendo provata la ricorrenza dei presupposti del credito azionato, sia in relazione al credito di 69.428,17 per i compensi riferiti all'annualità 2018 per la quale manca prova dell'attività in concreto espletata considerato anche che la **Pt_1** ha sostanzialmente cessato le sue attività a seguito dell'intervento della Guardia di Finanza; sia in relazione al credito di 38.000,00 relativo ad un finanziamento ottenuto per l'acquisto di due capannoni da una procedura fallimentare, evidenziando l'assenza di attività documentata, come peraltro risulta evidente anche dal riferimento della **Pt_1** ad un credito sostanzialmente diverso dal finanziamento effettivamente ottenuto (si trattava di un mutuo ipotecario quindicinale e non di un finanziamento quinquennale, per un importo di 1.100.000 e non di 800.000,00, con stipula successiva alla cessazione dei rapporti tra le parti); sia in relazione al credito di 231.214,73 legato alla concessione di un contributo MISE rispetto al quale la **CP_1** aveva esercitato diritto di recesso e per il quale non vi era prova dell'attività effettivamente svolta.

La qualificazione del contratto del 2014 quale contratto quadro è stata poi operata con completa ed ampia motivazione, sulla base dell'interpretazione delle clausole contenute nel contratto originario e nei successivi collegati e della qualificazione del rapporto nelle stesse fatture della **Pt_1** ritenendo legittimo il recesso operato dal rapporto all'esito delle indagini della Guardia di Finanza.

Per tutti tali motivi va rigettata l'impugnazione proposta avverso il lodo arbitrale, con condanna dell'attore alle spese del procedimento liquidate come in dispositivo per la soccombenza.

PQM

La Corte, definitivamente pronunciando, nella causa 1646/2022 proposta da *Parte_1* [...] contro *Controparte_1* costituita, di impugnazione del lodo arbitrale emesso dalla Camera Arbitrale di Milano nel procedimento arbitrale n. 7821 (Arbitro unico avv. Valentina Cortivo) del 6.6.2022, ogni altra contraria istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa o assorbita, così provvede:

rigetta l'impugnazione e per l'effetto conferma il lodo impugnato;

condanna l'attore alla refusione delle spese di lite in favore di controparte che liquida in € 14.239,00 per compenso, oltre IVA, CPA e spese generali del 15% come per legge,

Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello di Bologna il 21.7.2025

Il Consigliere estensore

Annarita Donofrio

Il Presidente

Giuseppe De Rosa